



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 981 del 23 ottobre 2019

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/3102/2019 nei confronti [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2019- 2021

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 ottobre 2019;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 marzo 2018;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 23.9.2019 dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'[omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPCT relativo al triennio 2019-2021;
- Vista la comunicazione prot. n. 73972 del 23.9.2019 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPC, del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'[omissis], per la mancata adozione del documento sopra menzionato, contenente la richiesta per il RPCT di notificare, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981, la comunicazione di avvio del medesimo procedimento ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'[omissis];



Autorità Nazionale Anticorruzione

- Viste le controdeduzioni acquisite al prot. n. 79944 del 10.10.2019, con la quale il RPC ha comunicato l'avvenuta notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'[omissis] e ha evidenziato le difficoltà dell'Amministrazione nell'attendere al puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione, stante l'endemica situazione di carenza di organico dell'[omissis], con conseguente accentramento di funzioni e incarichi in capo alla medesima persona, peraltro unica dirigente in servizio. Ciò nonostante, il PTPC sarebbe stato adottato in data 30 luglio 2019 e pubblicato in data 2 ottobre 2019, previa approvazione del relativo verbale a cura del Consiglio di amministrazione;
- Vista la citata nota prot. n. 79944 del 10.10.2019 con la quale il RPCT, come richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico dal 1 febbraio 2018, fra i quali risulta [omissis], cessato il 14 febbraio 2018;
- Ritenuto di non doversi avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del Consigliere [omissis], in ragione del lasso di tempo nel quale il Consigliere ha esercitato le funzioni nell'anno 2018;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti dell'[omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 23 settembre 2019, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2019-2021 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- ✓ A seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dell'Autorità, in data 23.9.2019, prot. n. 73972, l'Amministrazione ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", due nuovi documenti: il Programma triennale della trasparenza e la mappatura dei processi e le relative misure di prevenzione.
- ✓ L'Amministrazione non ha adottato il PTPC, bensì esclusivamente il Programma della trasparenza. Risulta infatti pubblicato un documento che, a seguito dell'esposizione relativa all'analisi della natura giuridica e dell'assetto organizzativo dell'[omissis], si limita a fornire indicazioni concernenti gli obblighi di pubblicazione e gli obiettivi da perseguire in materia di trasparenza, senza alcun riferimento al registro dei rischi, alla relativa valutazione degli eventi rischiosi ed alle specifiche misure di contrasto che l'ente intende adottare.
- ✓ L'allegato al predetto documento, recante una "scheda di sintesi delle azioni e controlli in materia di anticorruzione", contiene una mappatura dei processi, la quale individua in maniera estremamente generica le attività di competenza dell'Amministrazione, le azioni di prevenzione e i controlli sulla loro attuazione, non specificando gli eventi rischiosi riferibili a ciascun processo, i criteri impiegati per l'attribuzione del livello di rischio e i soggetti responsabili dell'adozione delle misure.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- ✓ Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene integrata la fattispecie di mancata adozione del Piano, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. g) del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 19 co. 5 del d.l. 90/2014, la quale non ricorre esclusivamente in ipotesi di materiale assenza dell'atto, ma anche qualora venga approvato un documento privo di misure di prevenzione nei settori più esposti al rischio di corruzione.
- ✓ L'atto pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale [omissis], non opera alcun riferimento alla misura della rotazione, alla formazione del personale operante nei settori più esposti al rischio corruttivo, al codice di comportamento ed alla tutela del dipendente che segnala illeciti, sicché deve ritenersi *tamquam non esset*, mancando del contenuto minimo necessario previsto dalla l. 190/2012 e dal PNA e successivi aggiornamenti per potersi qualificare in termini di Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- ✓ Peraltro, sembra opportuno rammentare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC ed il Programma della trasparenza devono essere integrati in un unico documento, recante sia le misure di prevenzione della corruzione che quelle relative agli obblighi di pubblicazione.
- ✓ Non possono essere condivise le argomentazioni addotte per giustificare il protrarsi degli inadempimenti in violazione della l. 190/2012, poiché il Consiglio di amministrazione dell'[omissis] è composto da 6 elementi, come risulta dalle controdeduzioni trasmesse dal RPC in data 10.10.2019, prot. n. 79944, i quali avrebbero dovuto offrire il proprio apporto ai fini della corretta adozione del Piano di prevenzione della corruzione, in conformità alle previsioni statutarie, contenute nei § 7.2 lett. b) e 8 lett. d) del vigente Statuto, secondo le quali il Consiglio è competente all'adozione del regolamento generale e di altri eventuali atti a contenuto generale.
- ✓ La disposizione in parola si estende al Piano di prevenzione della corruzione, che è uno strumento programmatico, di carattere generale, la cui applicazione coinvolge l'intera struttura amministrativa, in conformità alla ratio della legge n. 190 del 2012 ed all'ampia nozione di corruzione ivi accolta.
- ✓ La violazione è stata reiterata nel tempo, poiché l'ultimo adempimento risultante dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, antecedente alla notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, era stato effettuato nel 2017. Non risulta pertanto che l'Amministrazione abbia adottato nemmeno il PTPC 2018-2020.

Da quanto sopra rappresentato emerge un comportamento dell'Amministrazione caratterizzato da negligenza per l'inadempimento agli obblighi di legge; solo a seguito di comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio essa si è attivata per l'adozione e la pubblicazione del Programma della trasparenza, mentre il PTPC non è stato ancora adottato e pubblicato;

In conclusione, l'omessa adozione del PTPCT 2019-2021 deve essere attribuita al RPC ed ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'[omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], in quanto soggetti obbligati all'adempimento richiesto dalla legge 190/2012.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPC e dei componenti del Consiglio di amministrazione, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (RPC e componenti del Consiglio di amministrazione), sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], RPCT;
- [omissis], Presidente;
- [omissis], Vicepresidente;
- [omissis], Consigliere;
- [omissis], Consigliere;
- [omissis], Consigliere.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 4 novembre 2019

Il Segretario, Maria Esposito